

Edizione di lunedì 11 Ottobre 2021

EDITORIALI

I temi della 56esima puntata di Euroconference In Diretta
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Il contributo a fondo perduto per le attività chiuse
di **Lucia Recchioni**

ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione – I° parte
di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

DICHIARAZIONI

Le principali novità del modello 770/2021
di **Laura Mazzola**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il trasferimento del marchio dalla sfera privata a quella imprenditoriale di una persona fisica è tassato?
di **Stefano Rossetti**

PODCASTING

3 strumenti utili per registrare un'intervista podcast in remoto
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

EDITORIALI

I temi della 56esima puntata di Euroconference In Diretta

di **Sergio Pellegrino**



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come **ogni lunedì** con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla **56esima puntata**.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo**, di **prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, settimana *monstre*, con **43 risposte ad istanze di interpello** (9 delle quali in materia di superbonus) e **1 risoluzione**.

Partiremo proprio dall'esame di una risposta che riguarda il superbonus, ossia la [n. 665](#) del **6 ottobre**.

Molte le tematiche trattate nell'ambito delle 17 pagine nella risposta, sollecitata dal proprietario di un appartamento e relativa pertinenza nell'ambito di un **edificio costituito complessivamente da 4 unità immobiliari** (con altro appartamento e pertinenza di proprietà di un altro soggetto), **indipendenti dal punto di vista funzionale e dotate di accesso autonomo dall'esterno**.

Da evidenziare in particolare la problematica relativa alla qualificazione degli interventi come effettuati da parte di un **condominio minimo** ovvero di **due unità "indipendenti"**.

Quindi passeremo alla [risposta n. 683](#) del **7 ottobre**, con la quale l'Agenzia torna ad occuparsi del **regime speciale per i lavoratori rimpatriati**, previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015, nel caso del rientro in Italia di un **lavoratore precedentemente distaccato all'estero**.

Andremo poi ad analizzare la [risposta n. 689 dell'8](#), che affronta il tema del trattamento da riservare al **riparto del patrimonio ai soci** in sede di **liquidazione di una società semplice** che ha

effettuato la **cessione di un immobile ultraquinquennale**.

Infine, la [risposta n. 693](#), anch'essa dell'8 ottobre, che si interroga sulla sussistenza degli obblighi di **monitoraggio fiscale** in capo ai **beneficiari residenti** di un **trust discrezionale estero**.

Durante la sessione **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** proporrà alcuni **esempi di indicazione**, nel modello Redditi, degli **aiuti anti-Covid**. In considerazione delle numerose richieste ricevute, in questa prima parte saranno illustrate le **modalità di compilazione dei quadri reddituali, RS e RU** nel caso in cui il contribuente abbia potuto beneficiare del **contributo a fondo perduto**, del **bonus botteghe** e del **credito d'imposta locazioni**. Con un **successivo intervento** saranno approfonditi anche gli **obblighi dichiarativi** connessi agli **altri aiuti anti-Covid**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** tratterà il tema del coordinamento fra discipline, rispettivamente ex L. 160/2019 e L. 178/2020, del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali effettuati o prenotati nel periodo di sovrapposizione normativa** e della relativa rettifica di errori commessi nell'applicazione dell'agevolazione.

Roberto Bianchi, nella rubrica **approfondimento**, si occuperà della [risposta all'interpello 539/2021](#).

L'Agenzia delle Entrate, dedicandosi a un **caso di riallineamento**, ha confermato che la **base imponibile** da assumere per la determinazione dell'imposta dovuta in caso di affrancamento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione deve essere considerata **al lordo dell'imposta sostitutiva** versata al fine del riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA

(e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Il contributo a fondo perduto per le attività chiuse

di Lucia Recchioni



Master di specializzazione
IL CONTROLLO DI GESTIONE
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
[accedi al sito >](#)

Con il **D.M. 09.09.2021**, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 240 del 07.10.2021**, sono stati individuati:

- i **soggetti beneficiari** delle risorse del **Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse**, istituito con il **Decreto Sostegni bis**,
- l'**ammontare dell'aiuto concedibile**
- e le relative **modalità di erogazione**.

Con specifico riferimento ai **soggetti beneficiari**, si rende necessario distinguere due **"macrocategorie"**:

- da un lato, abbiamo gli **esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili**,
- dall'altro, abbiamo **gli altri imprenditori/professionisti** che, svolgendo una delle individuate attività, hanno **subito la chiusura per almeno 100 giorni**.

In entrambi i casi si rende necessario presentare un'**istanza** per poter accedere al contributo; è rinviata ad un **apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate** la definizione delle **modalità di effettuazione dell'istanza** e i **termini di presentazione** (che quindi, ad oggi, non sono ancora noti).

L'operatività delle disposizioni del citato decreto è inoltre subordinata alla **notifica della Commissione europea** e alla successiva **approvazione**.

Esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili

Possono beneficiare dell'agevolazione in esame gli **esercenti attività d'impresa, arte e**

professione che alla data del **23.07.2021** svolgevano, come **attività prevalente** comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate, un'attività che è risultata chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli [articoli 1 e 2 D.L. 19/2020](#), rappresentata da una delle attività individuate dal **codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simil"**.

Sono ammessi al beneficio solo i **soggetti residenti o stabiliti** nel territorio dello Stato, **non già in difficoltà al 31.12.2019** (fatta salva la specifica deroga prevista per le microimprese e le PMI).

Dopo la chiusura del termine per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, saranno prioritariamente **ripartite in egual misura**, tra questi soggetti, le risorse stanziare, ammontanti ad euro 20.000.000, con un **limite massimo** di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, **pari a euro 25.000,00**.

Altre attività chiuse

Possono altresì beneficiare dell'agevolazione in esame gli **esercenti attività d'impresa, arte e professione**:

- che **alla data del 26.05.2021** svolgevano, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate, un'attività riferita ai **codici Ateco 2007 di seguito richiamati**,
- che dichiarano, nell'istanza di accesso al contributo, di aver registrato, **per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 D.L. 19/2020**, **nel periodo intercorrente fra il 01.01.2021 il 25.07.2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni**,
- **non già in difficoltà al 31 dicembre 2019** (fatta salva la specifica **deroga** prevista per le microimprese e le PMI).

I codici Ateco rilevanti sono i seguenti:

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

56.21.00 Catering per eventi, banqueting

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e

d'intrattenimento

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01 Corsi di danza

90.01.01 Attività nel campo della recitazione

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.02.00 Attività di musei

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13 Gestione di palestre

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30 Sale giochi e biliardi

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

Questi soggetti possono beneficiare del **riparto delle rimanenti somme** (ammontanti complessivamente ad euro 140.000.000), secondo queste modalità:

- a) **euro 3.000**, per i **soggetti con ricavi e compensi 2019 fino a euro 400.000** oppure per i soggetti di **nuova costituzione che non hanno dichiarato ricavi o compensi nel periodo d'imposta 2019**;
- b) **euro 7.500**, per i soggetti con **ricavi e compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000**;
- c) **euro 12.000**, per i soggetti con **ricavi e compensi 2019 superiori a euro 1.000.000**.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria **non dovesse risultare sufficiente**, il contributo sarà riconosciuto **in egual misura a tutti fino a un importo di euro 3.000**; l'Agenzia delle entrate provvederà a **ridurre in modo proporzionale il contributo** in base alle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto delle fasce di ricavi/compensi.

ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione – 1ª parte

di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La quinta sezione della Corte di Cassazione ha, in queste ultime settimane, emanato diverse pronunce in materia di **enti su base associativa**.

La [sentenza n. 25451 del 21.09.2021](#) ha preso in esame il ricorso presentato dall'ultimo legale rappresentante di una **associazione sportiva dilettantistica**, avverso la decisione della commissione tributaria regionale che riconosceva la **responsabilità personale del Presidente**, ex [articolo 38 cod. civ.](#), in merito ad un avviso di accertamento *“in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti per prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni”*.

Il ricorrente deduceva l'inesistenza dell'atto impositivo in quanto emesso nei confronti di soggetto che era già cessato nel momento in cui era stato notificato l'avviso di accertamento.

La Suprema Corte parte dal presupposto che l'**estinzione** o la **cessazione** dell'ente accertato non preclude alla Amministrazione finanziaria la possibilità di far valere le pretese fiscali emerse con riguardo al periodo della sua **esistenza**.

Ciò in quanto i termini per l'accertamento decorrono dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione *“sicché ove si ritenesse che l'estinzione del soggetto intervenuta nelle more fosse idonea ad impedire la ripresa, ne deriverebbe una ingiustificata riduzione dei termini in deroga delle norme in questione”*.

Cessato il soggetto, l'azione accertativa deve essere rivolta solo nei confronti di coloro che si sono **succeduti nella posizione che era propria dell'ente**.

Secondo i giudici, l'**associazione non riconosciuta** si estingue immediatamente con il verificarsi di una delle **cause di estinzione** previste in statuto così come la liquidazione avviene secondo quanto indicato nel **contratto associativo** senza accedere alla procedura tipizzata dal codice

civile per le associazioni riconosciute.

“Ne deriva che in caso di estinzione dell'associazione non riconosciuta la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto della associazione e, dunque, nei confronti in particolare dell'ultimo legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale”.

La [sentenza n. 25628 del 22.09.2021](#), invece, interviene su un accertamento dell'Ufficio, nei confronti sempre di una **associazione sportiva dilettantistica** dove veniva contestata, tra le altre, **“l'irregolare tenuta di una contabilità separata tale da non consentire la distinzione della attività istituzionale da quella commerciale”**.

Il sodalizio sportivo impugnava davanti ai giudici di legittimità una decisione della commissione regionale la quale avrebbe mal interpretato l'obbligo di tenuta di una **contabilità separata**, ex [articolo 144, comma 2, Tuir](#), il quale **non implica anche la tenuta di separati bilanci**.

Richiamandosi ad una precedente decisione (n. 526/2021) della stessa sezione, la **sentenza ricorda come la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività commerciale non sia “di ostacolo all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti”**.

La tenuta di una contabilità separata, si precisa, **non prevede l'istituzione di un libro giornale e di un piano dei conti separato per ogni attività**: non si dovrà confondere: **“l'obbligo della tenuta della contabilità separata con l'obbligo di tenuta di distinti e completi bilanci di esercizio”**.

La [sentenza n. 25814 del 23.09.2021](#) viene emessa a fronte di un ricorso di una associazione sportiva avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuti come **indeducibili i costi sostenuti per la costruzione di un centro ippico realizzato su un terreno condotto in locazione di proprietà di due coniugi soci dell'associazione in quanto privi del requisito della inerenza**.

Detto principio imponeva che l'utilità della spesa ricadesse in via esclusiva **a vantaggio dell'impresa**; nel caso in esame, invece, secondo i giudici di merito la costruzione dell'immobile e delle relative pertinenze che accedevano al terreno erano **di proprietà di terze persone che ne mantenevano la titolarità**, **“lasciando alla società contribuente soltanto un mero diritto di godimento sottoposto alle ordinarie previsioni di scadenza del contratto di affitto”**.

La Corte accoglie i motivi di ricorso del contribuente. **Ritiene, infatti che la deducibilità dei costi di ristrutturazione del locale non possa essere subordinata al diritto di proprietà dell'immobile**, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell'esercizio dell'impresa, **“al fine della realizzazione del miglior esercizio della attività imprenditoriale e dell'aumento della stessa e che ovviamente risultino dalla documentazione contabile”**.

Analogamente si ritiene che si abbia diritto alla detrazione Iva purché sia presente un **nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta** anche se **potenziale** o di **prospettiva**.

DICHIARAZIONI

Le principali novità del modello 770/2021

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **modello 770/2021**, relativo al **periodo d'imposta 2020**, deve essere **presentato entro il 2 novembre 2021**, in quanto il 31 ottobre, giorno di scadenza, e il 1° novembre successivo, sono festivi, come previsto dall'[articolo 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998](#).

Le novità più significative del modello 770/2021 riguardano i **quadri ST**, relativo alle ***"Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive"***, **SV**, relativo alle ***"Trattenute di addizionali comunali all'Irpef"*** e **SX**, riguardante il ***"Riepilogo dei crediti e delle compensazioni"***.

In particolare, nei quadri ST, sezione I e II, SV sono inseriti i seguenti campi:

- **15**, dedicato alla ***"Sospensione Covid – Nota"***;
- **16**, dedicato alla ***"Sospensione Covid – Importo sospeso"***.

Tali campi devono essere compilati, da parte dei **sostituti di imposta**, qualora, essendone legittimati, **non hanno effettuato**, nel corso del periodo 2020, in tutto o in parte i **versamenti dovuti nelle scadenze previste**, avvalendosi delle **disposizioni di sospensione** emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da **Covid-19**.

All'interno del **campo 15** devono essere indicati i **codici numerici collegati alla singola sospensione**, mentre nel **campo 16** deve essere indicato il **totale dell'importo dei versamenti sospesi** in virtù delle disposizioni normative individuate nel campo precedente.

Nel quadro SX deve essere indicato, nel **rigo SX1, colonna 5**, l'eventuale **credito riconosciuto a seguito di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto**, ai sensi dell'[articolo 150, comma 2, D.L. 34/2020](#).

Si tratta del credito pari al **30 per cento**, inserito nel **campo 475 delle Certificazioni uniche per lavoro dipendente o 22 delle Certificazioni uniche per lavoro autonomo**, trasmesse ed utilizzabile senza limite di importo in compensazione.

Di seguito, sempre nel **rigo SX1**, all'interno della **colonna 6**, deve essere indicato il **credito del premio erogato ai lavoratori dipendenti**, ai sensi dell'[articolo 63 D.L. 18/2020](#).

Si tratta del premio, inserito nel **campo 476 delle Certificazioni uniche** trasmesse, **pari a 100 euro**, disposto a favore dei lavoratori dipendenti titolari, nel periodo di imposta 2019, di **redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro**, che durante l'emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera nella **forma di "lavoro agile"**.

Tale premio, rapportato al **numero dei giorni di lavoro** svolti nella **sede di lavoro**, è stato erogato direttamente da parte del datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Sempre nel quadro SX deve essere indicato, nel **rigo SX49**, il **trattamento integrativo erogato ai lavoratori dipendenti o assimilati**, ai sensi dell'[articolo 1 D.L. 3/2020](#).

Si tratta dell'importo, calcolato in base al numero di giorni lavorativi **a partire dal 1° luglio 2020**, pari a **600 euro**, nell'ipotesi che il **reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro**.

Ai fini della compilazione, il rigo SX49 si compone di **cinque colonne**:

- nella **colonna 2** (non è presente la colonna 1) deve essere indicato l'**ammontare del credito maturato nell'anno**;
- nella **colonna 3** deve essere indicato l'**ammontare del credito**, relativo al trattamento integrativo, **riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto di imposta in sede di conguaglio**;
- nella **colonna 4** deve essere indicato l'**ammontare del credito**, relativo al trattamento integrativo, **riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto di imposta successivamente** alle operazioni di conguaglio di fine anno;
- nella **colonna 5** deve essere indicato l'**ammontare del credito utilizzato nel modello F24 fino al 16 marzo 2021**;
- nella **colonna 6** deve essere indicato il **credito che residua e che può essere utilizzato** (anche già utilizzato dopo il 16.03.2021).

Si ricorda che è data facoltà di **suddividere il modello 770** inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV e SX.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché il sostituto abbia trasmesso, nei termini previsti dall'[articolo 4 D.P.R. 322/1998](#), le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, le Comunicazioni Certificazioni uniche lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e, se richiesto, le Certificazioni degli utili.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il trasferimento del marchio dalla sfera privata a quella imprenditoriale di una persona fisica è tassato?

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LAVORO CON GLI OPERATORI DEI CENTRI SPORTIVI E CULTURALI. ANALISI E SCHEMI TIPO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La persona fisica che esercita l'attività d'impresa in forma individuale (il c.d. **"imprenditore individuale"**) riveste due ruoli contemporaneamente a cui attengono **due sfere** (l'una "privata e l'altra "d'impresa") che dal punto di vista **tributario** soggiacciono a regole diverse.

In questo contesto non di rado accade che **vengano attribuiti dei beni riconducibili alla sfera personale alla sfera imprenditoriale**: da qui nasce l'esigenza di valorizzare tali beni ai fini dell'applicazione delle norme relative al reddito d'impresa in assenza di uno specifico negozio giuridico a cui collegare un costo.

In tali ipotesi occorre applicare [l'articolo 65, comma 3-bis, Tuir](#), secondo cui *"per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le **attività relative all'impresa** nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79, nel **registro dei cespiti ammortizzabili**. Le relative quote di ammortamento sono calcolate **a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione**".*

Analizzando la norma si evince che:

- dal **punto di vista oggettivo** la norma fa riferimento solo ai **beni strumentali, con esclusione dei beni merce, patrimonio, dei titoli e delle immobilizzazioni immateriali**;
- la **valorizzazione dei beni strumentali deve avvenire in base ai criteri dettati dal D.P.R. 689/1974**. Tale decreto era stato emanato al fine di determinare, nell'ambito del reddito d'impresa, i costi dei **beni acquistati antecedentemente alla riforma fiscale del 1973** dai soggetti che non erano obbligati alla tenuta della contabilità ai fini fiscali. In particolare:
- *"i beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati singolarmente in base al*

*costo, assumendo come tale il **valore definitivamente accertato** ai fini delle **imposte di registro o di successione** o, in mancanza, il prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorati degli **oneri accessori di diretta imputazione**" ([articolo 4 D.P.R. 689/1974](#));*

- *"i **beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri**, raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e secondo i coefficienti di ammortamento [...], sono valutati in base al **costo di acquisizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione**" ([articolo 5 D.P.R. 689/1974](#));*
- **il costo storico o di produzione deve essere annotato nel libro inventari ex articolo 2217 cod. civ., ovvero nel libro dei cespiti ammortizzabili;**
- **le quote di ammortamento sui cespiti oggetti di "conferimento" possono essere dedotte dal periodo d'imposta nel quale avviene l'iscrizione.**

Nell'ambito del contesto sopra descritto ci si chiede **come debba essere trattato il trasferimento di un marchio, registrato a nome di una persona fisica, dalla sfera privata alla sfera imprenditoriale.**

L'Agenzia delle Entrate recentemente ([risposta all'istanza d'interpello n. 489/E/2020](#)) ha trattato il caso di una fondazione che voleva trasferire **delle partecipazioni dalla sfera istituzionale a quella commerciale.**

L'Amministrazione finanziaria, dopo aver ribadito che il disposto dell'[articolo 65, comma 3-bis, Tuir](#) è applicabile esclusivamente ai **beni strumentali materiali** e agli **immobili**, ha chiarito che l'immissione delle partecipazioni nell'ambito del regime d'impresa *"costituisce un **evento realizzativo** e, pertanto, la valorizzazione... **deve avvenire secondo i principi dettati dagli articoli 67 e 68 del Tuir** e le eventuali **plusvalenze** saranno determinate confrontando il **valore normale del bene «conferito» nell'area commerciale con il suo costo di acquisto, in quanto i beni verranno comunque immessi nel circuito del reddito d'impresa"***.

Trasponendo i principi enunciati dall'Amministrazione finanziaria al caso di **trasferimento del marchio** dalla sfera privata a quella imprenditoriale di una persona fisica, si può concludere che:

- **l'immissione del marchio nell'ambito del reddito d'impresa è un'operazione realizzativa;**
- **il reddito da imputare alla sfera privata della persona fisica è pari alla differenza tra il valore normale (ex articolo 9 Tuir) e il costo di acquisto o produzione del marchio.**

Seppur astrattamente condivisibili, i principi enunciati dall'Agenzia delle Entrate, ad avviso di chi scrive, sono forieri di criticità in relazione alla **qualificazione del reddito** da imputare in capo alla sfera privata della persona fisica.

In altre parole, ci si chiede **come possa essere qualificato il reddito da tassare in capo alla persona fisica "conferente", stante l'assenza nel Tuir di una fattispecie reddituale riconducibile alla cessione del marchio.**

L'Amministrazione in più occasioni ([risoluzioni 81/E/2007](#) e [30/E/2006](#)) ha sostenuto che tale reddito debba rientrare tra i **proventi relativi all'assunzioni di obblighi di fare, non fare e permettere ex articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir.**

Francamente, questa soluzione appare **poco convincente**, in quanto la norma tributaria, come noto, **non può essere interpretata estensivamente** o in via analogica pena la violazione dell'articolo 23 Cost. che sancisce il **principio di riserva di legge**. Inoltre, i **redditi diversi** rappresentano una **categoria reddituale residuale** ma chiusa; pertanto, i **redditi non esplicitamente inclusi non possono essere ricondotti a tale categoria.**

Contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria, la giurisprudenza di merito (**sentenza CTP Trento n. 193/II/2017, sentenza CTR Veneto n. 524/V/2019 e sentenza CTP Bari n. 2112/VIII/2019**) ritiene che **in presenza di un vuoto normativo il corrispettivo derivante dalla cessione di un marchio debba essere ritenuto fiscalmente irrilevante.**

Da quanto sopra visto, dunque, il trasferimento di un marchio dalla sfera privata alla sfera imprenditoriale di una persona fisica rappresenta un evento di natura realizzativa che potrebbe dar luogo ad un **reddito che non trova una sua collocazione** sul piano normativo; pertanto, in caso di verifica fiscale, considerata l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, **il contribuente potrebbe trovarsi nella situazione di dover affrontare un contenzioso tributario.**

PODCASTING

3 strumenti utili per registrare un'intervista podcast in remoto

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

Gli ultimi due anni ci hanno proiettato verso un uso sempre più immersivo della tecnologia e, per necessità o virtù, abbiamo imparato a usare nuovi strumenti. La comunicazione si è arricchita di nuovi canali e sono cresciute le opportunità di relazionarci online con prospect, colleghi e partner.

Chi già usava il podcast come mezzo di comunicazione ha beneficiato di una serie di features che le piattaforme di video conference hanno implementato. Infatti, molti **format podcast basati su interviste in remoto**, oggi sono realizzati proprio con questi strumenti.

Tra i più usati ci sono Zencastr, Zoom e Streamyard. Vediamoli nello specifico.

Zencastr

È forse il tool più conosciuto dai podcaster, molto semplice da usare e con un'interfaccia intuitiva. Esiste una versione free e una in abbonamento, ma quella gratuita consente già ottime performance e un numero di ore di registrazione audio illimitate. È sufficiente creare un **link da condividere con l'ospite**, collegare microfono e cuffie e avviare la rec.

L'audio di ogni singolo speaker è **salvato localmente dall'host in tracce separate**. Questo è importante per gestire al meglio la post produzione e sincronizzare le voci che intervengono durante l'intervista. Le registrazioni sono in formato mp3 e già in alta qualità, sebbene sia necessario avere un'ottima connessione per evitare interferenze.

Di recente, il tool ha implementato anche la modalità video, in modo da avere il contatto visivo con l'ospite, che, a mio parere, è sempre un valore aggiunto.

Zoom

Durante il primo lockdown, c'è stato il boom di utilizzo di questo tool per le video conferenze e, anche se molti non lo avevano mai usato, è ormai di uso comune. Non tutti sanno che è possibile registrare e salvare anche separatamente gli audio delle conversazioni. Basterà **attivare questa opzione nelle impostazioni della riunione**.

Anche in questo caso, le tracce sono salvate una per ogni speaker al termine della registrazione, in formato mp3. Questa modalità è attiva anche nella versione free.

Streamyard

Per chi già registrava dirette video per Facebook o Youtube, era un tool già ampiamente usato. Permette di gestire in tempo reale i commenti degli utenti in ascolto sulle piattaforme con cui è collegato e avere fino a 10 ospiti contemporaneamente.

In questo caso, il video è trasmesso in diretta, ma **sia il video che l'audio sono poi scaricabili per una post produzione.**

Nella versione PRO, è possibile estrarre gli audio in tracce separate. In quella free, invece, saranno tutte in un'unica traccia.

In ultima analisi, voglio citare anche **Telegram**, che da canale di messaggistica istantanea, ha integrato negli ultimi tempi tantissime nuove funzionalità, tra cui la **voice chat**. In pratica è una chiamata di gruppo in cui è possibile invitare tramite link le persone che ne fanno parte e successivamente salvare l'audio per distribuirlo come podcast.

Come vedi, la tecnologia sta rendendo la nostra comunicazione ancora più semplice rispetto al passato, consentendo di allargare i nostri canali di interazione con il nostro pubblico.

